



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato

Alta vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento

Potenziale del pool e-LEF in vista di una modernizzazione del settore delle esecuzioni in Svizzera

Studio

Studio sul potenziale del pool e-LEF

Indice

INDICE	3
PREMESSA	5
1 SUL PRESENTE STUDIO	6
1.1 PERCHÉ UNO STUDIO?	6
1.2 SCOPO E AMBITO.....	7
2 PANORAMICA DEI RISULTATI	8
3 SITUAZIONE DI PARTENZA	9
3.1 PREMESSA	9
3.2 PRESTAZIONI PREPARATORIE FORNITE.....	9
4 PROCEDURA	10
4.1 DALLA VISIONE ALLE MISURE.....	10
4.2 ORGANIZZAZIONE E METODO DI LAVORO	10
5 FASE 1: VISIONE	11
5.1 PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA PRESSO L'UFFICIO D'ESECUZIONE	11
5.2 AVVISO, CONSEGNA, PUBBLICAZIONE.....	12
5.3 ELIMINAZIONE GIUDIZIARIA DELL'OPPOSIZIONE	13
5.4 INFORMAZIONE RELATIVA A PROCEDURE ESECUTIVE	14
5.5 SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ	15
6 FASE 2: CARATTERISTICHE DI SISTEMA	17
6.1 BLOCCO <i>DISPATCHER</i>	17
6.2 BLOCCO <i>PERSONFINDER</i>	18
6.3 BLOCCO <i>ASSETFINDER</i>	18
6.4 BLOCCO <i>INFORMER</i>	19
6.5 BLOCCO <i>TRANSLATOR</i>	19
6.6 BLOCCO <i>CLEARING</i>	21
6.7 BLOCCO <i>NOTIFICATION</i>	21
6.8 BLOCCO <i>DOCUMENT REPOSITORY</i>	22
6.9 BLOCCO <i>ARCHIVE</i>	23
6.10 BLOCCO <i>PUBLISHER</i>	23
6.11 BLOCCO <i>EXCERPT REGISTRY</i>	24
6.12 BLOCCO <i>DATA COLLECTOR</i>	24
7 FASE 3: ARCHITETTURE	26
7.1 INTERAZIONE TRA I BLOCCHI	26
7.2 LIVELLO DI CENTRALIZZAZIONE	28
7.3 DISCUSSIONE DELLA CENTRALIZZAZIONE DEI BLOCCHI	30
7.3.1 <i>Dispatcher</i>	30
7.3.2 <i>PersonFinder</i>	31

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.3	<i>AssetFinder</i>	32
7.3.4	<i>Informer</i>	33
7.3.5	<i>Translator</i>	33
7.3.6	<i>Clearing</i>	34
7.3.7	<i>Notification</i>	35
7.3.8	<i>Document Repository</i>	36
7.3.9	<i>Archive</i>	37
7.3.10	<i>Publisher</i>	38
7.3.11	<i>Excerpt Registry</i>	39
7.3.12	<i>Data Collector</i>	40
8	SINTESI	41
8.1	PRIMI RISCONTRI	41
8.2	AFFINITÀ E DIPENDENZE	42
9	FASE 4: RACCOMANDAZIONI	44
9.1	CENTRO DI PRESTAZIONI VIRTUALE PER IL SETTORE DELLE ESECUZIONI.....	44
9.2	SOLUZIONE DEL PROBLEMA DELL'IDENTIFICAZIONE	47
9.3	IL FUTURO DELLE PUBBLICAZIONI.....	47
9.4	POTENZIALE DI E-LEF COME STRUMENTO DI GESTIONE.....	48
9.5	IL FUTURO DELL'ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA	48
	ALLEGATO: DIRETTIVE DEL COMITATO DI PROGETTO	50

Premessa

La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) risale al 1889. Da allora il settore delle esecuzioni svizzero si è sottratto ampiamente al progresso tecnologico generale: le procedure sono le stesse di 122 anni fa e gli strumenti utilizzati sono rimasti essenzialmente immutati.

È arrivato però il momento di cambiare. Nel nuovo Codice di procedura civile (CPC) sono stati creati i presupposti giuridici per consentire scambi elettronici con le autorità degni di questo nome. Con il progetto e-LEF è stata costituita negli ultimi anni una rete di collegamento elettronica per il settore delle esecuzioni che permette ai creditori di evadere in modo completamente elettronico le procedure con gli uffici d'esecuzione.

Con il nuovo collegamento tra uffici d'esecuzione, creditori, autorità di vigilanza e altre parti interessate urge rispondere a domande impellenti: in che modo può questa infrastruttura elettronica contribuire all'ulteriore modernizzazione del settore delle esecuzioni in Svizzera? Quali processi possono essere resi più efficienti, rapidi e sicuri? Cos'altro è ancora possibile e immaginabile? Cosa resta invece un'utopia?

Il presente studio è il risultato di un brainstorming strutturato mirato a scoprire il potenziale nascosto nel pool e-LEF e a renderlo evidente, sebbene solo su carta. Nell'elaborare lo studio si è esplicitamente chiesto di lasciare libero sfogo alla fantasia, senza dover anticipare possibili reazioni negative (indipendentemente dalla fonte). La logica conseguenza di quest'approccio è che lo studio presenta, oltre a idee semplici, anche altre che in questa forma non erano ancora state proposte in alcuna pubblica discussione.

Lo studio non rispecchia né i piani futuri dell'Ufficio federale di giustizia né le intenzioni politiche o di altro tipo di singole autorità o persone. Il suo scopo è di raccogliere idee e indicare possibili strade per la modernizzazione del settore delle esecuzioni. Contiene molti spunti interessanti, alcuni di certo provocatori, e rinuncia consapevolmente a darne un giudizio. Gli autori sono convinti che il carattere libero del dibattito sul futuro del settore delle esecuzioni possa solo giovare.

Aprile 2011

David Rüetschi
Capo Alta vigilanza
sull'esecuzione e sul fallimento

Urs Paul Holenstein
Capo progetto e-LEF

1 Sul presente studio

1.1 Perché uno studio?

La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) risale al 1889, un'epoca molto diversa da quella attuale. Oltre al tanto citato progresso tecnologico è radicalmente cambiata anche la struttura sociale della nostra società: al giorno d'oggi sono coinvolte in scambi economici persone che nella vita di tutti i giorni non si incontrano mai; l'anonimato e la tutela della personalità sono fenomeni caratteristici della società informatizzata; il legame ai luoghi e la sedentarietà tipica dei tempi passati hanno fatto spazio a una maggiore mobilità individuale. Oggi i partner commerciali sono attivi su scala mondiale, da tempo i legami finanziari e di altro tipo non sono determinati o dipendenti dalla vicinanza geografica delle parti. Dalla sua redazione, oltre 100 anni fa, la LEF non ha subito cambiamenti di rilievo che rispecchino questi sviluppi. Che siano necessari degli aggiornamenti risulta chiaro da una breve panoramica dei problemi e delle sfide odierne nel settore delle esecuzioni:

- **Informazioni insufficienti su procedimenti esecutivi** - I circa 700 uffici d'esecuzione sono responsabili di un perimetro geografico determinato e le informazioni relative a procedure esecutive si riferiscono esclusivamente a esso. Nessun ufficio d'esecuzione può fornire un quadro completo a livello nazionale sulla situazione in materia di esecuzioni di una persona.
- **Difficile identificazione delle persone** - Fintanto che gli individui non sono identificabili in modo univoco, per esempio tramite un numero d'identificazione personale, non si può escludere che le informazioni relative a procedure esecutive riguardanti una persona contengano invece dati relativi a un omonimo.
- **Competenze poco trasparenti** - Un ufficio d'esecuzione è responsabile di un caso di esecuzione solo se il domicilio del debitore si trova nel suo ambito di competenza territoriale. È compito del creditore - ovvero della persona che ha comunque già subito un danno - verificare questa competenza così da poter correttamente indirizzare la documentazione. Ciò non è per nulla facile!
- **Scarsa collaborazione tra le autorità** - Spesso nei settori registro degli abitanti (domicilio), amministrazione delle contribuzioni (patrimonio dichiarato) o servizio della circolazione (veicoli immatricolati), per motivi relativi alla protezione dei dati, agli uffici d'esecuzione è negato l'accesso a informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione. Ciò dà origine a situazioni in parte molto bizzarre: l'amministrazione delle contribuzioni può per esempio avviare una procedura d'esecuzione come creditrice e allo stesso tempo non essere disposta a fornire informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore all'ufficio d'esecuzione. Inoltre, in ambiti importanti come quello del registro fondiario, la collaborazione è oggi possibile solo con difficoltà o addirittura impossibile perché mancano i presupposti (tecnici) necessari.
- **Ostacoli giuridici alla procedura elettronica** - Gestire elettronicamente le procedure di esecuzione non è una sfida dal punto di vista tecnico, sono piuttosto problemi di tipo giuridico a ostacolare questo sviluppo. La LEF prevede per esempio che per ogni procedura di esecuzione siano redatti esattamente due originali (cartacei) del prece-

Studio sul potenziale del pool e-LEF

to esecutivo. Nel secolo XIX ciò poteva avere una sua ragione, oggi invece queste prescrizioni sono d'impedimento per l'elaborazione elettronica e spesso inutili.

Con il pool e-LEF è per la prima volta disponibile uno strumento che (nello stadio finale) collega gli uffici d'esecuzione e le altre parti interessate nel settore delle esecuzioni. Il correlato aumento dell'efficienza porterà benefici economici e potrebbe addirittura incoraggiare un miglioramento delle abitudini di pagamento in genere, quando in futuro la procedura d'esecuzione diventerà più semplice, più rapida e complessivamente più economica.

Al momento il pool e-LEF è utilizzato per la trasmissione di dati relativi all'esecuzione tra i creditori e gli uffici d'esecuzione, *ma il suo potenziale è tutt'altro che esaurito.*

1.2 Scopo e ambito

L'obiettivo di questo studio è di rendere evidente il potenziale del pool e-LEF.

Guardare al futuro. Il presente studio getta le fondamenta per la fase successiva alla conclusione dell'attuale progetto e-LEF II. Ora che gli uffici d'esecuzione e i creditori - ed eventualmente anche gli altri attori, come le autorità di vigilanza, ecc. - sono collegati elettronicamente, si vorrebbe capire meglio quali possibilità restano da sfruttare.

Nessuna rivoluzione. Il presente studio ha lo scopo di promuovere una riflessione innovativa e creativa, e non di rivoluzionare il settore delle esecuzioni così come lo conosciamo. Gli aspetti essenziali della LEF e le procedure per l'esecuzione, la continuazione e la realizzazione restano validi. In particolare non andrà preso in considerazione un adattamento alle procedure in altri Stati, per esempio all'UE. Il ruolo degli uffici d'esecuzione, dei tribunali e delle altre autorità resta immutato. L'obiettivo principale è di scoprire il potenziale di ottimizzazione nell'ambito dell'attuale LEF; ciò non significa che non vi sia spazio per proposte mirate di miglioramento della legge o dell'ordinanza, in particolare per quanto riguarda la procedura elettronica.

Creatività. Il presente studio vuole andare oltre una semplice riflessione su come riprodurre con mezzi moderni i processi attualmente in essere nel settore delle esecuzioni; si è quindi lasciato spazio alla creatività e ostacoli di tipo politico, organizzativo, ecc. non sono stati considerati motivo sufficiente per non esaminare più attentamente una soluzione. Si tratta di presentare in modo oggettivo e fondato come una determinata variante - un potenziale nascosto - possa essere realizzata a vantaggio di tutte le parti; ciò include oltre alla fattibilità tecnica anche una riflessione sugli effetti a livello organizzativo e giuridico.

Nessuna paura. La filosofia alla base dello studio era: guardare oltre, sviluppare modelli e non lasciarsi condizionare fin dall'inizio da possibili difficoltà di tipo politico, organizzativo o tecnico. Valutare le conseguenze dei risultati sarà compito degli organi decisionali, che determineranno lo sviluppo futuro del settore delle esecuzioni in Svizzera. Il presente studio fornisce il materiale di partenza.

2 Panoramica dei risultati

Dal presente studio si evincono le seguenti raccomandazioni in vista della modernizzazione del settore delle esecuzioni in Svizzera:

1. Vanno sviluppati progetti per un centro di prestazioni virtuale nel settore delle esecuzioni, portando così avanti in modo coerente l'idea di un ufficio d'esecuzione svizzero virtuale, idea in parte già implementata con lo sportello elettronico delle esecuzioni.
2. L'identificazione univoca e affidabile delle persone è un presupposto per servizi e funzioni con un alto potenziale d'uso, come ad esempio le richieste di informazioni relative a procedure esecutive valide su scala nazionale. Si raccomanda di eseguire un'analisi al riguardo. Trattandosi di uno dei temi più discussi nell'informatica e nell'e-government, vanno inoltre studiati a fondo anche i lavori preparatori degli organi già incaricati di questo compito per poi trarre le conclusioni applicabili al settore delle esecuzioni elettronico.
3. Va considerata la messa a disposizione di un organo di pubblicazione elettronica per il settore delle esecuzioni. Questa soluzione riguarda anche altri servizi, per esempio il registro di commercio, che sta riflettendo in modo analogo sulle pubblicazioni e in particolare sul *canale di pubblicazione*. In quest'ambito bisogna tendere a cooperazioni e soluzioni che raccolgano ampi consensi nell'intero settore della giustizia.
4. I sistemi d'informazione connessi al pool e-LEF potrebbero anche essere programmati per la trasmissione di informazioni per e delle autorità preposte. Si raccomanda di esaminare i possibili utilizzi del pool e-LEF quale strumento direzionale innovativo al crocevia tra l'Alta autorità di vigilanza (UFG), gli organi di vigilanza cantonali e gli uffici.
5. Il tema «archiviazione» è molto complesso e riguarda una soluzione di archiviazione a lungo termine, un archivio per documenti disponibili esclusivamente in formato elettronico (senza armadi o casseforti) e – il problema principale – la riproduzione di vecchi documenti. Anche altri servizi si stanno occupando del futuro dell'archiviazione elettronica; l'analisi in quest'ambito dovrebbe quindi tendere a esaminare le attività già in corso altrove per poi trarne le conclusioni di interesse per il settore delle esecuzioni.
6. L'attuazione di questo tipo di misure richiede modifiche a livello legislativo. Non bisognerebbe solo eliminare gli ostacoli nella comunicazione elettronica tra le autorità ed eventualmente creare degli incentivi per l'uso dei servizi elettronici, bensì prevedere in futuro anche la trasmissione di richieste agli uffici d'esecuzione e fallimento esclusivamente in formato elettronico.

3 Situazione di partenza

3.1 Premessa

e-LEF è lo standard ufficiale per la comunicazione elettronica nel settore delle esecuzioni. Nella sua versione attuale, e-LEF 1.1, comprende la procedura introduttiva:

- il creditore trasmette la domanda d'esecuzione in formato elettronico all'ufficio d'esecuzione competente;
- non appena disponibili, l'ufficio d'esecuzione invia i dati del duplicato del precetto esecutivo al creditore;
- il creditore può in ogni momento inviare una domanda elettronica di ricerca all'ufficio d'esecuzione.

I dati sono comunicati mediante la sicurissima piattaforma di trasmissione dati Sedex. La rete così creata è chiamata *pool e-LEF* ed è operativa dalla fine del 2007. Attualmente si sta lavorando a un aggiornamento dello standard dati a sostegno delle fasi successive dell'esecuzione, ovvero della continuazione e della realizzazione. Questa nuova versione prenderà il nome e-LEF 2.0, la fase pilota avrà luogo nel 2011, mentre l'introduzione obbligatoria per gli uffici d'esecuzione è prevista il 1° gennaio 2013.

3.2 Prestazioni preparatorie fornite

Il pool e-LEF è operativo da metà dicembre 2007 e costituisce la base tecnica che in teoria raccoglie in una struttura elettronica chiusa tutte le parti attive nel settore delle esecuzioni. Scopo del presente studio è mostrare tutte le possibilità messe a disposizione da questo strumento.

4 Procedura

4.1 Dalla visione alle misure

In una prima fase si sviluppa una visione sotto forma di «scenari» basati sui temi indicati nella griglia di progetto (cfr. allegato). Questi scenari descrivono processi ideali che presuppongono strumenti tecnici o organizzativi attualmente disponibili solo in parte o ancora da realizzare. Queste visioni rappresentano una situazione ideale per tutte le parti (creditori, uffici d'esecuzione, alta vigilanza, ecc.).

Nella seconda fase si esaminano i requisiti che dovrebbero essere soddisfatti per realizzare queste soluzioni ideali. Si ottengono così descrizioni più o meno concrete delle caratteristiche di un nuovo sistema, che andranno poi discusse dal punto di vista della tecnica, dell'organizzazione, dei processi e delle leggi.

Nella terza fase si analizza più da vicino l'aspetto tecnico, in particolare le architetture funzionali all'attuazione delle misure. Tra le diverse possibili architetture, tre sono esaminate in base a criteri prestabiliti: efficacia, efficienza, sicurezza (protezione dei dati), complessità, costi.

Nella quarta fase sono formulate raccomandazioni su ulteriori misure. Si tratta del risultato dello studio che costituisce il materiale di base per dare il via e organizzare progetti futuri.




Figura 1: Procedura

4.2 Organizzazione e metodo di lavoro

Lo studio è stato elaborato da un gruppo di specialisti che riunisce le seguenti competenze:

- conoscenze specialistiche in campo giuridico;
- esperienza pratica nel settore delle esecuzioni (direzione di un ufficio d'esecuzione);
- tecnologia dell'informazione;
- protezione delle informazioni;
- ottimizzazione di processi.

Il gruppo si è riunito per workshop a cadenza regolare.

5 Fase 1: Visione

La prima fase presenta una visione del futuro settore delle esecuzioni che pone l'accento in particolare sul punto di vista dei clienti (creditori, richiedenti presso l'ufficio). La visione è il risultato di un'analisi delle esigenze i cui punti principali sono trasferiti in «scenari».

5.1 Presentazione di una richiesta presso l'ufficio d'esecuzione

Cosa offre e-LEF 1.1...

La domanda d'esecuzione legalmente valida può essere redatta dal creditore in Internet e poi stampata (sportello di esecuzione) oppure può essere compilata offline e inviata per via elettronica all'ufficio d'esecuzione secondo gli standard ufficiali per i dati e la trasmissione (grossi creditori o membri del pool e-LEF).

I grossi creditori ottengono una ricevuta elettronica e un «numero di ticket» con cui è possibile eseguire ricerche elettroniche. I dati del precetto esecutivo sono trasmessi non appena il duplicato dello stesso è pronto presso l'ufficio d'esecuzione. L'esemplare cartaceo del duplicato è poi spedito per posta come di consueto.

Cosa è previsto per e-LEF 2.0...

La versione 2.0 consentirà ai creditori di presentare, oltre alla domanda d'esecuzione, le domande di continuazione e di realizzazione. In entrambi i casi l'ufficio d'esecuzione risponde per via elettronica. Oltre al duplicato del precetto esecutivo, lo standard prevede che l'ufficio d'esecuzione invii al creditore tre «messaggi ricapitolativi», ognuno dei quali conclude una determinata fase del processo di esecuzione (introduzione, continuazione, realizzazione) e contiene indicazioni aggiornate sui costi a carico del creditore.

...quale potrebbe essere il futuro

La carta non è più utilizzata.

Il cliente può redigere la propria richiesta in Internet o offline e trasmetterla all'ufficio competente, senza doversi occupare di determinare il destinatario corretto dal punto di vista ufficiale. Tutte le richieste elettroniche sono indirizzate all'*Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero*. Non si tratta di un ufficio d'esecuzione standard, quanto piuttosto di un centro di prestazioni per i servizi elettronici degli uffici d'esecuzione svizzeri che trasmette le domande e le richieste elettroniche ai servizi competenti e che funge da tramite tra questi ultimi e i clienti, così che vi sia un unico «referente virtuale».

Poiché nell'ambito delle esecuzioni sono utilizzati di frequente dati personali e indirizzi, l'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero offre inoltre i relativi servizi di ricerca, fornendo per esempio il nuovo indirizzo di una persona nel caso si sia trasferita. In tal modo si semplifica per il creditore il problema della ricerca del debitore.

Una speciale interfaccia consente agli uffici d'esecuzione di scambiare dati con organizzazioni e autorità in grado di chiarire la situazione patrimoniale del debitore, verificando ad esempio se possiede automobili (MTR) o terreni (registro fondiario).

Studio sul potenziale del pool e-LEF

Sia le richieste dei creditori sia i documenti forniti dall'ufficio di esecuzione possono essere redatti in più di una lingua nazionale. In particolare, il precetto esecutivo comprensivo dell'indicazione dei rimedi giuridici può essere redatto, oltre che in una lingua nazionale, anche nella lingua madre del debitore. Sui documenti può inoltre essere indicato dove sono reperibili informazioni in altre lingue.

Per incoraggiare la presentazione delle domande in formato elettronico, l'ufficio d'esecuzione si accolla il rischio di possibili ritardi o problemi interni, per esempio in caso di difficoltà nel recapito del precetto esecutivo, fatturando forfettariamente i costi delle procedure di servizio. In tal modo i costi per il creditore sono chiari e pianificabili in anticipo. Ciò consente anche il pagamento online degli stessi giacché non si presenta più il noto problema della fatturazione successiva (per i grossi creditori resta possibile la fatturazione mensile).

Vi saranno cosiddette «esecuzioni condizionate». Si tratta di domande d'esecuzione che sfociano in un'azione esecutiva ufficiale solo se sono soddisfatti determinati criteri, per esempio nel caso in cui il debitore non abbia certificati di carenza di beni o questi ammontino a un determinato importo limite.

La veridicità degli atti trasmessi all'ufficio d'esecuzione è verificata. I creditori possono munire di una firma digitale qualificata i documenti in formato elettronico, per esempio la domanda d'esecuzione, oppure attestarne la veridicità inserendo un codice di conferma, che può ad esempio essere trasmesso per sms al creditore (per i membri del pool e-LEF non sono richieste queste misure di sicurezza poiché la loro identità è già stata verificata).

5.2 Avviso, consegna, pubblicazione

Cosa offre e-LEF 1.1...

Anche se il creditore riceve i dati del precetto esecutivo in formato elettronico, la legislazione in vigore prevede che gli sia sempre consegnata anche una copia cartacea. La prassi attuale richiede in ogni caso nella maggior parte dei casi documenti cartacei, ad esempio per l'eliminazione dell'opposizione da parte di un giudice.

Il creditore può richiedere per via elettronica presso l'ufficio d'esecuzione informazioni sullo stato di una pratica. Il software specifico fornisce tali dati solo in risposta a una richiesta apposita da parte del creditore. Non vengono invece spediti messaggi nel caso in cui per esempio sia avvenuto un determinato evento.

Cosa è previsto per e-LEF 2.0...

Con la versione 2.0 sarà possibile spedire documenti come allegati elettronici; è previsto che anche il verbale di pignoramento possa essere spedito come allegato in formato PDF.

...quale potrebbe essere il futuro

Il creditore può stipulare un abbonamento elettronico gratuito che gli consente di ricevere costantemente informazioni aggiornate sugli eventi relativi alla sua pratica. Viene informato (per e-mail, SMS o altri mezzi) non appena sono concluse determinate fasi della procedura, per esempio quando è consegnato il precetto esecutivo o un atto di opposizione.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

La copia cartacea del precetto esecutivo non esiste più ed è sostituita da un documento con firma digitale riportante i dati del precetto esecutivo. È sufficiente che il creditore sia informato con un messaggio del fatto che è stato redatto il documento per il precetto esecutivo e che gli sia comunicato se il debitore ha presentato opposizione. Il documento stesso può essere depositato all'attenzione del creditore nell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero.

In generale vale: non solo il precetto esecutivo per il creditore, ma tutti i documenti e le disposizioni riguardanti il procedimento in corso sono depositati nell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero. L'accesso è protetto elettronicamente e consentito solo alle parti e alle autorità coinvolte. Il creditore può rinunciare con una funzione di «Opting Out» a tutti gli invii postali e interagire esclusivamente con l'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero.

L'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero non è solo il destinatario di tutte le richieste dei creditori e un centro di raccolta delle pratiche e dei documenti, è anche un organo di pubblicazione. Se non è stato possibile recapitare un precetto esecutivo secondo le norme, si ricorre ora al recapito, giuridicamente valido, mediante pubblicazione nell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero, p. es. nella rubrica «Pubblicazioni». Tutte le pubblicazioni ivi contenute hanno effetto giuridico.

Di fatto non vi sono più documenti che non possono essere recapitati. Gli atti esecutivi che non è stato possibile consegnare ai destinatari sono automaticamente pubblicati nell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero ottenendo così lo stato «recapitato» (attualmente ciò richiede una procedura complicata che costa tempo e denaro al creditore). Il tutto avviene senza una richiesta esplicita del creditore: è semplicemente parte della procedura di consegna ed è gratuito.

Se lo desidera, il debitore può chiedere di ricevere il precetto esecutivo esclusivamente in formato elettronico e può presentare opposizione per via elettronica.

5.3 Eliminazione giudiziaria dell'opposizione

Cosa offre e-LEF 1.1...

Non vi è uno standard corrispondente.

Cosa è previsto per e-LEF 2.0...

Grazie alla possibilità di inviare allegati, nella versione 2.0 sono dati i presupposti per poter, ad esempio, trasmettere per via elettronica a un tribunale un precetto esecutivo in formato PDF insieme ad altri atti. Nell'ambito del progetto e-LEF non è previsto uno standard per la presentazione di una domanda di rigetto dell'opposizione.

...quale potrebbe essere il futuro

Indipendentemente da come si arriva a un'opposizione, questa deve essere rimossa prima che il creditore possa intraprendere altri passi e dare il via alla continuazione. Anche questo passo avviene per via elettronica. Per far ciò il creditore presenta in Internet una domanda elettronica di rigetto dell'opposizione (creditore privato) o la prepara offline e la invia nell'ambito del pool e-LEF all'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero, che si occupa della trasmissione al tribunale competente. Gli allegati eventualmente richiesti sono salvati nella rispettiva prati-

Studio sul potenziale del pool e-LEF

ca nell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero. L'ufficio d'esecuzione competente e il creditore possono salvare nella pratica anche altri documenti.

Il giudice comunica per via elettronica al creditore la sua decisione di rigetto dell'opposizione, se questi lo richiede (anche in questo caso il creditore può scegliere di rinunciare a tutti gli invii cartacei). Una copia elettronica della sentenza è depositata all'attenzione del creditore presso l'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero e può essere utilizzata per la richiesta di continuazione senza che ci sia bisogno di un esemplare cartaceo. Lo stesso vale per tutti gli altri documenti legali, come ad esempio l'attestazione di forza di cosa giudicata.

Il creditore e l'ufficio d'esecuzione sono informati dell'arrivo della decisione del tribunale mediante il canale da essi prescelto, p. es. e-mail o sms.

Il debitore può richiedere il recapito della sentenza in formato elettronico e utilizzarla in questa forma per le azioni successive, p. es. un'azione di disconoscimento del debito.

5.4 Informazione relativa a procedure esecutive

Cosa offre e-LEF 1.1...

Non vi è uno standard corrispondente.

Cosa è previsto per e-LEF 2.0...

Con la versione 2.0 sarà possibile presentare in forma elettronica all'ufficio d'esecuzione competente le richieste di informazione relative a procedure esecutive con documenti allegati. Le informazioni sono fornite come standard XML e in formato PDF.

...quale potrebbe essere il futuro

L'estratto dal registro delle esecuzioni del futuro contiene informazioni di rilievo relative a procedure esecutive, fallimenti e certificati di carenza di beni. L'informazione si divide in una parte accessibile al pubblico e in una non pubblica. La prima, pubblica e accessibile a chiunque senza restrizioni, contiene informazioni su procedure giunte alla fase di continuazione o di minaccia di fallimento così come tutti i dati sui certificati di carenza di beni e sui fallimenti. Non è più necessario dimostrare la «verosimiglianza dell'interesse» per accedere ai dati pubblici. Diversa è la situazione per la parte non pubblica: in questo caso deve essere provato l'interesse. Si tratta in questo caso di dati relativi alle procedure di esecuzione, con o senza opposizione, che non hanno (ancora) raggiunto la fase di continuazione o di minaccia di fallimento.

Le informazioni relative a procedure d'esecuzione sono gratuite o prevedono un modesto contributo se relative ai dati pubblici; per i dati non pubblici è richiesto un importo fisso, indipendentemente dal volume delle informazioni. Se l'estratto è richiesto tramite Internet, anche il pagamento può essere eseguito online (per le pratiche di massa valgono altre modalità).

Diversamente dai privati, dai creditori attivi a livello commerciale e dai rappresentanti dei creditori, le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni non devono presentare una prova d'interesse e le informazioni sono sempre gratuite.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

L'informazione pubblica relativa a procedure esecutive riguardanti un terzo è richiesta mediante Internet; viene così creato un estratto con firma digitale. Anche l'informazione non pubblica relativa a procedure esecutive può essere richiesta mediante Internet, in tal caso però devono essere allegati elettronicamente i documenti attestanti la verosimiglianza dell'interesse.

Le informazioni relative a procedure esecutive sono complete, coprono tutta la Svizzera e possono essere in più lingue (lingua ufficiale e traduzione in una lingua straniera).

L'estratto del registro esecuzioni e fallimenti con informazioni relative alla propria persona può essere richiesto in due modi. In Internet, provando la propria identità con copie di documenti di identità (passaporto o carta di identità) analogamente all'attuale procedura per l'estratto del casellario giudiziale. La firma digitale è sufficiente solo se dai dati del certificato o da altra fonte che faccia riferimento ai dati del certificato è chiaro che si tratta effettivamente della persona avente diritto e non di un omonimo.

La seconda possibilità consiste nel richiedere l'estratto allo sportello postale. L'identità del richiedente è verificata alla Posta e la richiesta immediatamente inoltrata. L'elaborazione della richiesta dura pochi secondi, così che al cliente è consegnato già dopo poco tempo un estratto cartaceo dalla Posta. Sull'estratto è spiegato come il richiedente possa avere accesso all'estratto in formato elettronico che a quel punto è salvato nell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero.

5.5 Scambio di informazioni tra le autorità

Cosa offre e-LEF 1.1...

Non vi è uno standard corrispondente.

Cosa è previsto per e-LEF 2.0...

Non sono previsti aggiornamenti in materia.

...quale potrebbe essere il futuro

Si distingue tra dati statistici, assistenza giudiziaria e informazioni gestionali.

- **Dati statistici** – L'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero fornisce a clienti selezionati e alle autorità informazioni utilizzabili a fini statistici. I gruppi target possono essere il pubblico o servizi affiliati o interni all'Amministrazione. A seconda del destinatario l'accesso alle informazioni deve essere diversamente protetto.
- **Assistenza giudiziaria** – L'assistenza giudiziaria tra gli uffici d'esecuzione e fallimento è semplificata mediante appositi messaggi nel pool e-LEF e l'archiviazione centrale dei dati del caso e dei documenti nell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero. Se un nuovo ufficio diventa competente per il caso, l'ufficio precedentemente responsabile può così trasmettergli elettronicamente tutti i dati.
- **Informazioni gestionali** – L'Ufficio federale di giustizia in qualità di Organo di alta vigilanza sull'esecuzioni è membro del pool e-LEF e pertanto collegato con tutti gli uffici d'esecuzione e fallimento e con gli organi di vigilanza cantonali. L'UFG può inviare, a

Studio sul potenziale del pool e-LEF

seconda della situazione, messaggi particolari agli organi di vigilanza o agli uffici. I destinatari prendono conoscenza in modo vincolante di tali messaggi. Può trattarsi di direttive, sondaggi o informazioni di carattere generale. Lo stesso vale per gli organi di vigilanza cantonale: le direttive e le informazioni da essi trasmessi agli uffici d'esecuzione subordinati sono vincolanti.

6 Fase 2: Caratteristiche di sistema

Il presente capitolo esamina, basandosi sulla descrizione di 12 *blocchi di sistema* attualmente non esistenti o non disponibili nella forma descritta, le caratteristiche che il settore delle esecuzioni dovrebbe avere per poter realizzare gli scenari.

Le descrizioni sono indipendenti dal tipo di tecnologia e si concentrano sulle funzionalità che un determinato blocco mette a disposizione di altri blocchi o servizi. Nel capitolo 7 sono nuovamente esaminati i blocchi e la loro interazione dal punto di vista dell'architettura. Nel presente capitolo sono invece descritte esclusivamente le caratteristiche dei singoli blocchi.

6.1 Blocco *Dispatcher*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
<i>Breve descrizione</i>	Prende in consegna messaggi e documenti in formato elettronico, definisce il processo correlato (contesto) e li inoltra al servizio competente.
<i>Input</i>	Prende in consegna messaggi e documenti inviati da mittenti conosciuti.
<i>Output</i>	Stabilisce autonomamente l'autorità o l'ufficio competente per il caso in base al tipo di messaggio o a un'altra indicazione elettronica. Inoltra automaticamente documenti e messaggi ai destinatari così definiti. Protocolla ricezione e invio di tutti i documenti e i messaggi.
<i>Copertura attuale</i>	Nessuna
<i>Rischi</i>	Consegna errata, responsabilità
<i>Dipendenze</i>	-

6.2 Blocco *PersonFinder*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
<i>Breve descrizione</i>	Trova una persona se sufficientemente identificata.
<i>Input</i>	Prende in consegna dati dettagliati su una persona («generalità»), un numero di identificazione personale o uno strumento elettronico di identificazione personale.
<i>Output</i>	Elenca le generalità (dati pubblici per scopi pubblici, dati dettagliati per le autorità). Può elencare gli strumenti di identificazione elettronica per una persona (p. es. certificati digitali per la firma elettronica). Trova l'indirizzo di una persona, in base al Registro degli abitanti o a un'altra banca dati ufficiale. Trova un recapito (per le notificazioni) per la persona.
<i>Copertura attuale</i>	Registro degli abitanti (in parte)
<i>Rischi</i>	Sicurezza dei dati, protezione dei dati
<i>Dipendenze</i>	-

6.3 Blocco *AssetFinder*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3, 5.4
<i>Breve descrizione</i>	Riassume i beni patrimoniali di una persona noti alle autorità.
<i>Input</i>	Prende in consegna dati dettagliati su una persona («generalità»), un numero di identificazione personale o uno strumento elettronico di identificazione personale.
<i>Output</i>	Trova informazioni classificate riguardanti la situazione patrimoniale, p. es. dati fiscali, veicoli immatricolati, terreni, debiti, crediti, ecc.
<i>Copertura attuale</i>	Nessuna
<i>Rischi</i>	Sicurezza dei dati, protezione dei dati
<i>Dipendenze</i>	-

6.4 Blocco *Informer*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3
<i>Breve descrizione</i>	Fornisce informazioni legate al contesto su atti esecutivi, fasi successive, indicazioni legali, ecc.
<i>Input</i>	Descrizione formale o a testo libero di una fase della procedura di esecuzione e fallimento. Caricamento di un atto esecutivo elettronico per la verifica da parte di <i>Informer</i> .
<i>Output</i>	Informazioni sulla fase attuale della procedura. Informazioni su altre possibili fasi della procedura, onere delle spese, rischi legati all'omissione. Se è stato caricato un documento relativo alla procedura di esecuzione, <i>Informer</i> lo valuta e trasmette informazioni comprensibili adeguate alla situazione descritta nel documento, p. es. precetto esecutivo con opposizione.
<i>Copertura attuale</i>	Parziale (sportello di esecuzione, diversi servizi di informazione e siti web).
<i>Rischi</i>	Informazioni errate, responsabilità, sicurezza dei dati, protezione dei dati
<i>Dipendenze</i>	-

6.5 Blocco *Translator*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3, 5.4
<i>Breve descrizione</i>	Servizio di informazione contestuale in più lingue.
<i>Input</i>	Descrizione formale o a testo libero di una fase della procedura di esecuzione e fallimento.
<i>Output</i>	Fornisce in una lingua tra tante utili informazioni, istruzioni e suggerimenti su temi correlati o sulla fase della procedura. Il servizio non è limitato alle lingue nazionali.
<i>Copertura attuale</i>	Div. servizi di informazione e siti web nelle lingue nazionali.
<i>Rischi</i>	Errori di traduzione, responsabilità.
<i>Dipendenze</i>	Strettamente connesso a <i>Informer</i> .

Studio sul potenziale del pool e-LEF

6.6 Blocco *Clearing*

<i>Visione</i>	5.1, 5.3, 5.4
<i>Breve descrizione</i>	Piattaforma di pagamento per le parti coinvolte nel settore delle esecuzioni.
<i>Input</i>	
<i>Output</i>	Prende in consegna i pagamenti elettronici delle parti (anticipo degli emolumenti, pagamento parziale da parte del debitore, saldo di una fattura definitiva, ecc.) Emette fatture elettroniche. Supporta i metodi di pagamento usuali, p. es. carte di credito, bancarie e postali; PayPal; ecc. «Routing» intelligente dei pagamenti: un debitore versa una somma e indica il numero di esecuzione. Clearing assegna il pagamento alla procedura di esecuzione giusta e inoltra la somma al destinatario corretto.
<i>Copertura attuale</i>	Nessuna
<i>Rischi</i>	Sicurezza dei dati, protezione dei dati, assegnazione errata delle somme, responsabilità.
<i>Dipendenze</i>	-

6.7 Blocco *Notification*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2
<i>Breve descrizione</i>	Canale di informazione per l'invio immediato alle parti di comunicazioni riguardanti lo svolgimento della procedura di esecuzione.
<i>Input</i>	Canale di informazione preferito dal cliente (e-mail, SMS, ...) Tipo di eventi su cui il cliente desidera essere informato.
<i>Output</i>	Rileva eventi nel corso della procedura di esecuzione, p. es. «pre-cetto esecutivo recapitato» oppure «debitore presenta opposizione».
<i>Copertura attuale</i>	Nessuna
<i>Rischi</i>	Informazioni errate
<i>Dipendenze</i>	Interfaccia e-LEF con i fornitori di servizi di consegna (Posta, altri).

6.8 Blocco *Document Repository*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
<i>Breve descrizione</i>	Banca dati centrale per atti e pratiche esecutivi
<i>Input</i>	<p>Atti esecutivi, p. es. precetto esecutivo, atto di pignoramento, estratto del registro esecuzioni e fallimenti, ecc.</p> <p>Dossier riguardante il caso di esecuzione, inclusi documenti. Può contenere commenti e indicazioni dei collaboratori dell'ufficio d'esecuzione, la cronologia degli eventi e altro.</p>
<i>Output</i>	<p>È protetto da un severo sistema di gestione degli accessi, distingue tra dati e documenti accessibili solo alle autorità e quelli destinati alle altre parti (p. es. al creditore).</p> <p>Può trasformare i dati d'esecuzione elettronici (XML) in un documento in formato facilmente leggibile (PDF).</p> <p>Sostituisce gli atti esecutivi fisici, se non più necessari, p. es. il duplicato del precetto esecutivo per grossi creditori.</p> <p>Consente l'accesso ai documenti del caso agli aventi diritto, p. es. le parti in causa o un giudice.</p> <p>L'emissione dei documenti può essere connessa a una procedura di autenticazione (firma digitale della versione elettronica del documento).</p> <p>Dispone di un sistema di gestione del «ciclo di vita» dei documenti: la durata di alcuni può essere limitata, p. es. alla durata del procedimento, mentre altri possono essere archiviati più a lungo in <i>Repository</i>.</p> <p>Supporto per la gestione delle pratiche e per la loro trasmissione tra gli uffici d'esecuzione (assistenza giudiziaria).</p>
<i>Copertura attuale</i>	Nessuna
<i>Rischi</i>	Sicurezza dei dati e protezione dei dati.
<i>Dipendenze</i>	-

6.9 Blocco *Archive*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
<i>Breve descrizione</i>	Consente l'archiviazione e a lungo termine dei documenti e delle pratiche elettronici relativi alle procedure di esecuzione.
<i>Input</i>	Prende in consegna documenti e pratiche.
<i>Output</i>	Archivia pratiche e documenti in modo sicuro e a lungo termine. Assicura che i dati siano disponibili anche con nuove tecnologie e leggibili anche tra molti anni (conversione in nuovi formati, ecc.)
<i>Copertura attuale</i>	Archivi fisici degli uffici.
<i>Rischi</i>	Sicurezza dei dati, protezione dei dati
<i>Dipendenze</i>	-

6.10 Blocco *Publisher*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
<i>Breve descrizione</i>	Organo di pubblicazione elettronico per il settore delle esecuzioni.
<i>Input</i>	Pubblicazioni dell'UFRC, degli uffici e dei tribunali relativamente alle procedure esecutive.
<i>Output</i>	Pubblica in forma esclusivamente elettronica. Sostituisce il FUSC e il foglio ufficiale come organi di pubblicazione principali. Gli atti esecutivi non recapitabili sono qui pubblicati e allo scadere del rispettivo termine sono considerati consegnati. Comunica determinati eventi alle autorità interessate. Esempio: l'ufficio del giudice del fallimento informa l'ufficio del registro di commercio di una dichiarazione di fallimento.
<i>Copertura attuale</i>	FUSC, Foglio ufficiale
<i>Rischi</i>	Sicurezza dei dati, protezione dei dati
<i>Dipendenze</i>	Progetto estendibile anche ad altri settori, p. es. al registro di commercio. Blocco <i>Notifications</i>

6.11 Blocco *Excerpt Registry*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.4, 5.5
<i>Breve descrizione</i>	Banca dati centrale dei debitori. Contiene i dati degli uffici d'esecuzione con l'obiettivo di fornire informazioni relative a procedure esecutive su una persona valide per tutta la Svizzera.
<i>Input</i>	Informazioni relative alle persone coinvolte in un caso, p. es. esecuzioni, opposizioni, certificati di carenza di beni, provenienti da tutti gli uffici d'esecuzione.
<i>Output</i>	<p>Espande la validità dell'informazione relativa a procedure esecutive a tutto il territorio svizzero.</p> <p>Contiene dati accessibili al pubblico (<i>public access</i>) e non (accesso solo per gli uffici e le autorità).</p> <p>Le autorità hanno accesso diretto alle informazioni della banca dati, non è più necessaria una verifica della richiesta.</p> <p>Consegna confidenziale di documenti informativi mediante diversi canali elettronici e postali.</p>
<i>Copertura attuale</i>	Informazione relativa a procedure esecutive da parte degli uffici d'esecuzione (limitata al perimetro geografico di competenza)
<i>Rischi</i>	Sicurezza dei dati, protezione dei dati
<i>Dipendenze</i>	<p>La verifica delle richieste di informazione in entrata deve essere ridisciplinata (non sussiste più la competenza di un unico ufficio).</p> <p>Blocco <i>PersonFinder</i></p>

6.12 Blocco *Data Collector*

<i>Visione</i>	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
<i>Breve descrizione</i>	Portale informativo con dati statistici e specifici sul settore delle esecuzioni.
<i>Input</i>	Dati delle pratiche di esecuzione, eventualmente anonimizzati, provenienti dagli uffici d'esecuzione, gli organi di vigilanza, le organizzazioni dei creditori, ecc.
<i>Output</i>	Informazioni sul settore delle esecuzioni, in particolare a scopi statistici.
<i>Copertura attuale</i>	Nessuna
<i>Rischi</i>	Sicurezza dei dati, protezione dei dati
<i>Dipendenze</i>	-

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7 Fase 3: Architetture

7.1 Interazione tra i blocchi

La figura 2 illustra come i blocchi interagiscono tra di loro.




Figura 2: Interazione tra i blocchi

Su dodici blocchi sette (in giallo) sono utilizzati direttamente dai clienti (creditore, debitore, terzi). Sono i blocchi che consentono lo scambio di messaggi e documenti con l'ufficio d'esecuzione. Tre di questi, ossia *Informer*, *Notification* e *PersonFinder* (quest'ultimo è destinato principalmente all'uso delle autorità, ma può essere utilizzato anche dal pubblico per determinati scopi), sono utili servizi supplementari.

Translator (in grigio) è strettamente connesso al blocco *Informer*. È ipotizzabile che sia concepito e creato per diversi settori e che il settore delle esecuzioni sia solo uno di questi.

I blocchi contrassegnati in rosa nella figura 2 sono servizi di informazione e archiviazione per le autorità.

Data Collector e *Publisher* (in verde) coprono le esigenze informative del pubblico (pubblicazioni ufficiali e statistiche).

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.2 Livello di centralizzazione


Specificare completamente l'architettura di una soluzione globale non rientra nello scopo del presente studio. Per far ciò sono richiesti accertamenti di natura tecnica e va tenuto conto di condizioni quadro quali processi, sicurezza dei dati, ecc.

La sezione seguente descrive come i blocchi possano svolgere al meglio le proprie funzioni in dipendenza di un solo criterio: il *livello di centralizzazione*. Inizialmente saranno illustrati solo i punti più estremi dello spettro: da un lato la messa a disposizione di servizi concentrati dal punto di vista geografico o logistico (architettura centrale), dall'altro il coordinamento di diverse fonti di dati (architettura decentralizzata). Le varianti «centrale» e «decentrale» saranno esaminate singolarmente per ogni blocco.

Per concludere sarà presentata una panoramica dei blocchi con indicazione della loro centralizzazione o decentralizzazione (a seconda della valutazione).

Organizzazione centrale


In questa variante un blocco è concepito come unità di dati e servizi (costellazione a stella). I dati inseriti nel sistema possono provenire dalle banche dati degli uffici d'esecuzione o di altre autorità affiliate. È anche possibile che il sistema gestisca e metta a disposizione dati propri. Come esempio di organizzazione centralizzata si può far riferimento all'indice centrale delle ditte nel registro di commercio, Zefix (Zentraler Firmenindex des Handelsregisters; cfr. www.zefix.ch). La banca dati raccoglie le informazioni degli uffici cantonali e offre una visione unitaria dei dati e delle prestazioni di servizi centrali in un'unica soluzione.



Organizzazione decentrale

In questo caso si rinuncia all'archiviazione centralizzata dei dati e si punta su una prestazione di servizio o una procedura che consente la ricerca e la raccolta coordinate di dati da diverse fonti. Il pool e-LEF, nella sua forma attuale, è un esempio di questo tipo di soluzione. I creditori coordinano da sé la trasmissione verso gli uffici preposti, non esiste un'unità centrale per la prestazione di servizi.

Studio sul potenziale del pool e-LEF



7.3 Discussione della centralizzazione dei blocchi

7.3.1 Dispatcher

<i>Breve descrizione</i>	Prende in consegna messaggi e documenti in formato elettronico, definisce il processo correlato (contesto) e li inoltra al servizio competente.
Centralizzazione significa:	Una centrale di smistamento come sistema a sé stante esterno ai sistemi informatici degli uffici d'esecuzione.
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	Le funzioni di smistamento possono essere pianificate e implementate meglio se centralizzate – lo sviluppo e la gestione non dipende dagli uffici d'esecuzione e dai diversi software usati nel settore delle esecuzioni – manutenzione, ulteriore sviluppo e risoluzione degli errori sono attuabili in modo efficiente e rapido.
<i>Rischi centralizzazione</i>	Assegnazione errata dei messaggi e dei documenti agli uffici destinatari – questione della responsabilità – un guasto del Dispatcher provoca un blocco totale del sistema.
Decentralizzazione significa:	La funzione Dispatcher è messa a disposizione come servizio nel pool dai sistemi informatici degli uffici d'esecuzione. Il creditore invia messaggi e documenti a un ufficio a sua scelta che si occupa poi del corretto inoltro.
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	L'UFG non deve creare alcun servizio limitandosi a definire le specifiche tecniche – le correzioni in caso di consegne errate possono essere effettuate dagli uffici (reindirizzamento corretto mediante intervento manuale).
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Dipendenza del pool dai fornitori di software – obbligo di introdurre il software presso gli uffici contemporaneamente in tutta la Svizzera – utilizzo intensivo della rete – tempi di risposta lunghi – problemi di trasmissione rendono necessario l'intervento manuale negli uffici.

Commento

Distribuire la funzione Dispatcher ai singoli uffici d'esecuzione significa che ogni sistema parziale deve disporre del «sapere» di tutto il sistema. Concentrare queste conoscenze in un unico punto e renderle disponibili per tutti gli uffici sarebbe quindi una soluzione più logica e coerente. Il sistema non sarebbe però più decentrale, ma centrale. In altre parole: la decentralizzazione stessa richiede necessariamente una certa centralizzazione. Inoltre la soluzione decentralizzata è decisamente complessa e implica un alto rischio di sistema in relazione a interruzioni, manutenzione, gestione e riconoscimento e risoluzione degli errori. La soluzione centralizzata sembra pertanto essere l'unica opzione possibile.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.2 PersonFinder

<i>Breve descrizione</i>	Trova una persona se sufficientemente identificata.
Centralizzazione significa:	Una banca dati centrale che raccoglie tutti i dati personali.
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	
<i>Rischi centralizzazione</i>	
Decentralizzazione significa:	Ogni ufficio d'esecuzione gestisce un proprio database con i dati personali. Per trovare una determinata persona dovrebbero essere consultate le banche dati di tutti gli uffici e si dovrebbero confrontare ed elaborare i risultati.
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	
<i>Rischi decentralizzazione</i>	

Commento

La tematica non è limitata al settore delle esecuzioni. L'elemento chiave è costituito da un sistema di identificazione univoca delle persone e dalla disponibilità (politica) di utilizzarlo per gli scopi previsti.

Volendo risolvere il problema solo per il settore delle esecuzioni, sarebbe necessaria l'armonizzazione su scala nazionale di tutte le raccolte di dati personali, possibilmente includendo altri registri e banche dati, p. es. il registro degli abitanti, MTR, l'Amministrazione delle contribuzioni, ecc.

Il blocco *PersonFinder* riguarda un tema che non può essere esaminato dal punto di vista della (de)centralizzazione senza accertamenti preliminari e che non viene pertanto valutato in questa sede.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.3 AssetFinder

<i>Breve descrizione</i>	Riassume i beni patrimoniali di una persona noti alle autorità.
Centralizzazione significa:	Banca dati Internet con informazioni sul patrimonio, i dati sono forniti da fonti ufficiali e altre. La banca dati risponde a una richiesta creando una panoramica dei beni patrimoniali di una persona.
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	Referente unico – raccolta automatica di vari risultati parziali in un quadro completo.
<i>Rischi centralizzazione</i>	Sicurezza dei dati e protezione dei dati – uso illecito – le interruzioni di sistema del servizio centrale AssetFinders bloccano l'intera ricerca.
Decentralizzazione significa:	È necessario concepire un servizio prestazioni unitario per i diversi fornitori di informazioni sul patrimonio. Una richiesta è costituita da più richieste singole presso le diverse fonti di informazioni.
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	I singoli fornitori di informazioni (autorità, banche, ecc.) mantengono il controllo sulla trasmissione dei dati ai richiedenti.
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Controllo accessi complesso – panoramica eventualmente non completa in quanto non tutti i fornitori di informazioni sono noti e possono essere consultati.

Commento

La questione della centralizzazione dovrebbe essere analizzata più dettagliatamente e non può essere risolta in questa sede.

La funzione AssetFinder risponde a un'esigenza di molte autorità. La sua implementazione nel quadro di e-LEF presuppone una stretta collaborazione con i potenziali fornitori di informazioni.

È probabile che una raccolta così completa di dati patrimoniali sia considerata problematica dal punto di vista della protezione dei dati e che incontri pertanto resistenze politiche.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.4 Informer

<i>Breve descrizione</i>	Fornisce informazioni legate al contesto su atti esecutivi, fasi successive, indicazioni legali, ecc.
Centralizzazione significa:	Un sito web amministrato e gestito da un servizio centrale
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	Semplicità – visione d'insieme – responsabilità chiara – uniformità dell'informazione
<i>Rischi centralizzazione</i>	Informazioni errate – responsabilità – guasto totale del sistema
Decentralizzazione significa:	Ogni ufficio d'esecuzione offre un servizio informazioni automatizzato online.
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	Tiene conto di specifiche regionali/locali – può far riferimento al caso aggiornato per rispondere (informazione specifica e individuale).
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Informazioni errate – responsabilità

Commento

L'amministrazione in un'unica sede e una gestione efficiente sono argomenti importanti a favore di una soluzione centralizzata.

7.3.5 Translator

Commento

Translator è un elemento di Informers. Un'analisi e una valutazione apposite in materia di centralizzazione sono superflue.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.6 Clearing

<i>Breve descrizione</i>	Piattaforma di pagamento per le parti coinvolte nel settore delle esecuzioni.
Centralizzazione significa:	Funzione di pagamento centrale per il pool e-LEF. Ogni ufficio e grosso creditore affiliato dispone di un proprio conto. La fatturazione da parte dell'ufficio e il pagamento da parte del creditore avvengono solo in questa sede.
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	Clearing è vantaggioso dal punto di vista economico solo se suddiviso tra molti uffici.
<i>Rischi centralizzazione</i>	Outsourcing (dipendenze) – costi commissioni
Decentralizzazione significa:	Gli uffici d'esecuzione introducono una propria funzione di pagamento basata sui principi del clearing, ciò esclude un conto bancario o postale (che corrisponderebbe alla situazione attuale).
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	Opzione non attuabile
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Opzione non attuabile

Commento

L'opzione decentralizzata non è attuabile poiché la creazione e la gestione di questa soluzione per ogni singolo ufficio d'esecuzione sarebbero troppo dispendiose e probabilmente in perdita. Inoltre sarebbero necessari numerosi accordi di prestazioni (SLA) e contratti di servizi bancari simili, che renderebbero il tutto inutilmente complicato.

La funzione Clearing presuppone lo sviluppo, in collaborazione con un istituto finanziario, di una specificazione per la gestione di flussi di denaro tra i creditori e gli uffici d'esecuzione. Un candidato potrebbe essere la Posta che con adminPay* offre già una soluzione ben sviluppata per l'incasso nell'e-government. Un'attenzione particolare va rivolta ai costi di commissione (p. es. una percentuale del volume di scambio).

*adminPay è stato sviluppato in collaborazione con l'UFG ed è utilizzato con successo allo sportello elettronico per gli estratti del casellario giudiziale.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.7 Notification

<i>Breve descrizione</i>	Canale di informazione per l'invio immediato alle parti di comunicazioni riguardanti lo svolgimento della procedura di esecuzione.
Centralizzazione significa:	Piattaforma tecnica per l'invio di messaggi di posta elettronica e SMS. Il software dell'ufficio d'esecuzione utilizza un servizio web di connessione alla piattaforma.
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	La configurazione per un determinato partecipante va eseguita un'unica volta anche in caso di più procedure di esecuzione presso diversi uffici – gestione efficiente – sistema uniforme
<i>Rischi centralizzazione</i>	guasto del sistema – protezione dei dati
Decentralizzazione significa:	Ogni ufficio d'esecuzione gestisce autonomamente l'invio degli avvisi e necessita per far ciò di un fornitore di tali servizi.
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	-
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Diversa gestione degli avvisi da parte degli uffici d'esecuzione – alcuni uffici d'esecuzione forniscono questo servizio, altri no.

Commento

La funzione Notification sembra opportuna soprattutto in relazione allo sportello di esecuzione. Per le operazioni di massa è solo parzialmente adatta.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.8 Document Repository

<i>Breve descrizione</i>	Archivio centrale per atti e pratiche esecutivi
Centralizzazione significa:	Un servizio web unico per tutti gli uffici d'esecuzione. I documenti restano salvati per un periodo di tempo predefinito, al termine del quale sono cancellati.
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	Semplicità – efficienza – costi di gestione contenuti
<i>Rischi centralizzazione</i>	Se Document Repository deve creare documenti in formato PDF da dati in formato XML vi è il rischio che il documento abbia un aspetto diverso da quello che avrebbe se fosse stato creato direttamente dall'ufficio d'esecuzione. In tal caso sarebbe necessario un impiego notevole di risorse per layout e CI-CD*.
Decentralizzazione significa:	Ogni ufficio d'esecuzione salva i documenti del caso in rete (accesso protetto). Per la gestione del ciclo di vita è responsabile l'ufficio. I documenti possono essere richiamati tramite messaggio del pool e-LEF o via web (interfaccia utente).
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	L'ufficio d'esecuzione continua a controllare l'emissione del documento – tutti i documenti richiesti non presentano problemi dal punto di vista di layout e CI-CD.
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Molto complesso – costoso – poco valore aggiunto per gli uffici – pertanto poca motivazione a introdurla.

Commento

Va preferita una soluzione di archiviazione centralizzata di XML e PDF (entrambi creati dall'ufficio d'esecuzione).

La funzione Document Repository è sensata per lo sportello di esecuzione, ha tuttavia pochi vantaggi per le operazioni di massa. La funzione di trasferimento della pratica è meglio realizzabile con un nuovo tipo di messaggio pool e-LEF.

*CI-CD: Corporate Identity / Corporate Design

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.9 Archive

<i>Breve descrizione</i>	Consente l'archiviazione a lungo termine dei documenti e delle pratiche elettronici relativi alle procedure di esecuzione.
Centralizzazione significa:	Centrale di archiviazione per i documenti elettronici degli uffici d'esecuzione. L'invio è realizzato mediante un nuovo tipo di messaggio pool e-LEF.
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	Risolve il problema di archiviazione degli uffici d'esecuzione – unica opzione seria.
<i>Rischi centralizzazione</i>	Complessità – sicurezza – costi elevati
Decentralizzazione significa:	Ogni ufficio gestisce un proprio sistema di archiviazione elettronica.
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Archiviazione poco professionale (se non inesistente) – mancanza di uno standard di archiviazione unitario.

Commento

L'idea di base è quella di un archivio per documenti in formato elettronico (niente armadi o casseforti), ma può essere ampliata e includere i documenti cartacei convertiti in immagini elettroniche prima dell'archiviazione (Imaging).

Il tema «archiviazione» è molto complesso, poiché riguarda l'archiviazione a lungo termine e – il problema principale – la riedizione di vecchi documenti. Se tra 40 anni si vorrà leggere un documento dei giorni nostri, nel corso del tempo si dovranno applicare ai dati digitali originali tutte le tecnologie successivamente sviluppate (già oggi risulta problematico leggere un documento creato 20 anni fa in «Wordstar»).

La funzione di archivio probabilmente sarebbe creata non solo per il settore delle esecuzioni, ma per l'intero settore della giustizia. Per questo motivo andrebbe lanciato un progetto trasversale.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.10 Publisher

<i>Breve descrizione</i>	Organo di pubblicazione elettronico per il settore delle esecuzioni.
Centralizzazione significa:	Una pagina web con informazioni sulle pubblicazioni, una sola URL.
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	Le informazioni pubblicate possono essere trovate rapidamente.
<i>Rischi centralizzazione</i>	Sicurezza dei dati
Decentralizzazione significa:	Ogni ufficio gestisce una pagina web per le proprie pubblicazioni. Tante URL quanti sono gli uffici.
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Non tutti gli uffici d'esecuzione sono in grado di creare e gestire una pagina web per le pubblicazioni.

Commento

Il tema non riguarda solo e-LEF, ma anche altri ambiti del settore della giustizia, p. es. l'UFRC, che sta riflettendo in modo analogo sul futuro delle proprie pubblicazioni. La logica conseguenza sarebbe un progetto coordinato tra il maggior numero di settori possibili, fra quelli interessati dalla questione della pubblicazione. Ciò presupporrebbe molto probabilmente una soluzione centralizzata.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.11 Excerpt Registry

<i>Breve descrizione</i>	Banca dati centrale dei debitori. Contiene i dati degli uffici d'esecuzione con l'obiettivo di fornire informazioni relative a procedure esecutive su una persona valide per tutta la Svizzera.
Centralizzazione significa:	Una banca dati unica, consultabile in rete. I dati degli uffici d'esecuzione sono trasmessi anteriormente, così da poter creare rapidamente il riepilogo per una persona (cfr. Zefix).
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	Per ogni estratto è necessaria una sola richiesta – informazioni rapide, tempi di risposta brevi.
<i>Rischi centralizzazione</i>	Protezione dei dati (gli uffici forniscono dati personali ancor prima che vi sia una richiesta esplicita) – confronto di dati provenienti da diverse fonti (problema dell'identificazione univoca delle persone).
Decentralizzazione significa:	La richiesta è eseguita direttamente e singolarmente in ogni ufficio d'esecuzione. Tutti gli uffici hanno a disposizione dati e interfacce compatibili. Sta al richiedente riunire tutte le risposte ricevute.
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	I dati sono forniti solo se vi è una richiesta esplicita al riguardo – nel complesso la sicurezza dei dati è meno a rischio perché non può essere oggetto di un attacco una raccolta centrale di dati.
<i>Rischi decentralizzazione</i>	I dati dei singoli uffici non sono disponibili al momento della richiesta – non tutti gli uffici hanno implementato l'interfaccia – il tempo di risposta complessivo è lungo.

Commento

Questa funzione è strettamente legata agli sviluppi in materia di identificazione di persone. Senza gli strumenti adatti sarà difficile ottenere una panoramica sulla situazione del debitore che sia valida per tutta la Svizzera. È prevedibile che la protezione dei dati sarà un'esigenza prioritaria.

È anche concepibile una soluzione mista: la centrale contiene solo informazioni su dove (in quale ufficio d'esecuzione) una determinata persona è registrata come debitore. Dopo aver ottenuto questa prima informazione, andranno contattati direttamente gli uffici indicati per giungere alle singole informazioni concrete.

Si raccomanda di analizzare approfonditamente l'idea di una banca dati dei debitori e creare una proposta che funga da base di discussione.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

7.3.12 Data Collector

<i>Breve descrizione</i>	Portale informativo con dati statistici e specifici sul settore delle esecuzioni.
Centralizzazione significa:	Un servizio web centrale raccoglie i dati statistici degli uffici e li prepara in funzione del destinatario (altri uffici, autorità di vigilanza, pubblico).
<i>Vantaggi centralizzazione</i>	L'elaborazione centralizzata dei dati assicura la disponibilità e l'uniformità dei risultati – la valutazione delle informazioni avviene molto rapidamente.
<i>Rischi centralizzazione</i>	I guasti del sistema impediscono l'accesso ai dati statistici.
Decentralizzazione significa:	Gli uffici d'esecuzione inviano i propri dati direttamente ai destinatari interessati (mediante messaggio pool e-LEF).
<i>Vantaggi decentralizzazione</i>	Minore complessità
<i>Rischi decentralizzazione</i>	Nessun controllo sull'elaborazione (qualità, velocità)

Commento

La raccolta e l'elaborazione centralizzate garantiscono la rapida disponibilità delle statistiche globali. Ciò può essere vantaggioso nel caso in cui, per esempio, le autorità di vigilanza desiderino farsi un quadro di una tendenza a breve termine. Il problema dei guasti del sistema (inerente al sistema centralizzato) è secondario poiché i dati statistici di solito non richiedono una copertura in tempo reale.

8 Sintesi

In questa sezione sono presentate le possibilità di intervento derivanti dall'analisi precedente e formulate raccomandazioni per le attività future.

8.1 Primi riscontri

Se si esaminano i risultati illustrati nei capitoli 6 e 7 alla luce della visione presentata nel capitolo 5 risultano evidenti alcuni nessi:

- **Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero e sportello di esecuzione.** Finora l'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero è soltanto un'idea, lo sportello di esecuzione in Internet è una realtà. Già nell'attuale fase di progetto e-LEF II, è continuamente sviluppato e ampliato con funzioni aggiuntive. Se si combinano le caratteristiche dell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero, presentate nella visione, con la descrizione dei blocchi è chiaro che alcune funzioni possono essere assegnate a un servizio Internet accessibile al pubblico – ovvero lo sportello d'esecuzione – mentre altre coprono piuttosto esigenze specifiche del settore. Ne consegue che:
 1. *L'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero è un centro di prestazioni elettronico per tutte le parti nel settore delle esecuzioni.*
 2. *Lo sportello di esecuzione porta determinate offerte e prestazioni dell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero ai creditori privati.*
- **Necessità di un'identificazione elettronica.** Molti degli obiettivi della visione riguardano la disponibilità rapida e senza difficoltà delle informazioni sulle persone o la presuppone. È pertanto necessario un sistema di identificazione elettronica univoco.
- **Guardare oltre confine.** Il settore delle esecuzioni non è un'isola dal punto di vista tecnico informatico. Per quanto riguarda Internet e la rete, l'Ufficio federale di giustizia sottostà con il progetto e-LEF alle stesse «regole naturali» di altre autorità. Si può presupporre che alcune delle visioni presentate in questo studio richiedano elementi di cui hanno bisogno anche altri servizi con progetti simili. Guardare oltre i confini di e-LEF apre la porta a cooperazioni e di conseguenza a soluzioni dai costi più vantaggiosi.
- **Strumento di gestione elettronica.** Il pool e-LEF è più che un collegamento tecnico: ai sistemi informativi a esso collegati è stato assegnato fin dall'inizio un ruolo portante. In futuro essi potrebbero essere usati, oltre che per eseguire operazioni facenti parti della routine lavorativa quotidiana, anche come strumento di gestione nei punti di contatto tra l'Alta autorità di vigilanza (UFG), le autorità di vigilanza cantonali e gli uffici.
- **Modifiche di natura legislativa.** Sebbene collegate solo indirettamente con i blocchi analizzati in questa sede, le possibilità legislative di eliminare gli ostacoli alla comunicazione elettronica tra le autorità e di creare eventuali incentivi di tipo finanziario o altro all'uso dei servizi elettronici, sono di fondamentale importanza per la riuscita dell'implementazione della visione.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

- **Le richieste agli uffici d'esecuzione e fallimento dovrebbero essere possibili solo in formato elettronico.** In relazione alla versione standard e-LEF 1.1 e all'obbligo di accettare le richieste in formato elettronico (cfr. art. 33a LEF), valido dal 1° gennaio 2011 per gli uffici d'esecuzione e fallimento e per le autorità di vigilanza ci si è chiesti se gli incentivi da soli bastino per incoraggiare la comunicazione elettronica. Dovrebbe essere esaminata anche la necessità di modificare la LEF così che non solo le autorità, ma tutte le persone che si rivolgono agli uffici di esecuzione e fallimento siano obbligate all'uso della comunicazione elettronica. Dal 1° gennaio 2016 nel settore delle esecuzioni e del fallimento vi saranno soltanto avvisi elettronici nel pool e-LEF o richieste e visualizzazioni stampabili mediante lo sportello di esecuzione e fallimento. Come prima, sarà possibile presentare richieste di persona presso gli uffici d'esecuzione o ricorrere all'assistenza in caso di presentazione di una domanda, p. es. presso un ufficio postale (informazione relativa a procedure esecutive riguardanti la propria persona) o presso una sede amministrativa come il Comune.

8.2 Affinità e dipendenze

I temi e i blocchi trattati sono collegati tra loro da dipendenze e affinità. Comprenderle è necessario per avere una solida base per le raccomandazioni sulle misure ulteriori.




Figura 3: Vicinanza tra i diversi temi

La figura 3 va interpretata come segue: quanto più vicini sono due temi, tanto più sono correlati. La sovrapposizione indica una dipendenza.

Indipendentemente dalle affinità e dalle dipendenze i temi contrassegnati in azzurro rappresentano gli elementi adatti a creare una prestazione di servizi completa e centrale per tutto il settore delle esecuzioni.

Identificazione, patrimonio, informazione relativa a procedure esecutive e gestione documenti. Il tema «Identificazione» è la base irrinunciabile per trovare in modo efficiente e sicuro informazioni sulle persone. Il blocco PersonFinder non sarebbe altrimenti neanche

Studio sul potenziale del pool e-LEF

realizzabile. L'identificazione ha un effetto diretto sulla possibilità di stabilire i valori patrimoniali (asset) e di raccogliere dagli uffici informazioni relative a procedure esecutive valide per tutta la Svizzera. L'informazione in tutta la Svizzera può essere agevolata dalla gestione centrale dei documenti.

Smistamento. La funzione Dispatcher è realizzabile senza che gli altri temi sopra descritti debbano essere implementati. È in parte influenzato dalla gestione documenti (nel senso di Document Repository).

Archiviazione. Vicino alla gestione documenti. Può essere gestito e realizzato in modo autonomo.

Valutazioni statistiche. La sua realizzazione ha senso soprattutto con la creazione delle funzioni di gestione documenti e archiviazione.

Fatturazione e pagamenti, push service, pubblicazioni. Ambiti completamente autonomi che possono essere pianificati e realizzati indipendentemente dagli altri.

9 Fase 4: Raccomandazioni

9.1 Centro di prestazioni virtuale per il settore delle esecuzioni

Vanno sviluppati progetti per la creazione di un centro di prestazioni virtuale per il settore delle esecuzioni. Ciò corrisponde all'idea dell'Ufficio d'esecuzione virtuale svizzero presentata nel capitolo 5 (Visione). A seguire sono illustrati i pacchetti di lavoro da attuare a tal fine. I valori indicati alla voce «Orizzonte di realizzazione» sono una stima approssimativa.

<i>Pacchetto di lavoro</i>	Centro di prestazioni per il settore delle esecuzioni (programma quadro)
<i>Obiettivi</i>	- Programma globale - Riepilogo dei restanti progetti parziali e loro pianificazione - Piano di ampliamento per lo sportello di esecuzione
<i>Durata del programma quadro</i>	< 12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	max. 1 anno / 1-3 anni / 4-6 anni / 7 anni o più
<i>Osservazioni</i>	La durata totale dipende anche dai pacchetti di lavoro descritti a seguire.

<i>Pacchetto di lavoro</i>	Accettazione e inoltro autom. dei documenti e-LEF (programma)
<i>Obiettivi</i>	Come da blocco «Dispatcher»
<i>Durata del programma</i>	< 12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	max. 1 anno / 1-3 anni / 4-6 anni / 7 anni o più
<i>Osservazioni</i>	Il compito potrebbe essere più complesso di quel che appare a prima vista. L'inoltro automatico comporta tra l'altro modifiche della procedura di consegna elettronica e richiede una gestione sicura di situazioni eccezionali in caso di errore, che soddisfi i requisiti legali, p. es. per quanto riguarda i termini. Ciò potrebbe comportare delle modifiche nell'attuale prassi di consegna e-LEF. Si è pertanto definito un orizzonte di realizzazione piuttosto ampio.

<i>Pacchetto di lavoro</i>	Archivio centrale per i documenti con valutazione statistica dei dati (programma)
<i>Obiettivi</i>	Come per i blocchi «Document Repository» e «Data Collector»
<i>Durata del programma</i>	< 12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	max. 1 anno / 1-3 anni / 4-6 anni / 7 anni o più

Studio sul potenziale del pool e-LEF

<i>Osservazioni</i>	La valutazione dei casi presuppone una raccolta centralizzata dei dati (Document Repository). Questa potrebbe richiedere tempi lunghi poiché oltre ai processi e ai sistemi informatici potrebbe essere necessaria la creazione o la modifica delle basi giuridiche.
<i>Pacchetto di lavoro</i>	Informazione centralizzata in Internet relativa a procedure esecutive (programma)
<i>Obiettivi</i>	Come da blocco «Excerpt Registry»
<i>Durata del programma</i>	12 – 24 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	max. 1 anno / 1-3 anni / 4-6 anni / 7 anni o più
<i>Osservazioni</i>	La durata totale dipende in gran parte dai risultati e dal progresso nell'ambito dell'identificazione di persone.
<i>Pacchetto di lavoro</i>	Servizio virtuale di informazione e supporto per i creditori (programma)
<i>Obiettivi</i>	Come da blocchi «Informer» e «Translator»
<i>Durata del programma</i>	< 12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	max. 1 anno / 1-3 anni / 4-6 anni / 7 anni o più
<i>Osservazioni</i>	La creazione e gestione di un nuovo servizio richiede di regola da uno a tre anni.
<i>Pacchetto di lavoro</i>	Funzione di messaggistica automatica per i creditori (programma)
<i>Obiettivi</i>	Come da blocco «Notification»
<i>Durata del programma</i>	< 12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	max. 1 anno / 1-3 anni / 4-6 anni / 7 anni o più
<i>Osservazioni</i>	Opportuno solo per i creditori privati, ovvero come parte dell'offerta dello sportello di esecuzione (i grossi creditori possono ricorrere a SR Message per avere informazioni sullo stato di una pratica). Questo compito richiederà probabilmente una modifica del software degli uffici d'esecuzione. Pertanto un orizzonte di applicazione di tre anni appare realistico.
<i>Pacchetto di lavoro</i>	Centro di fatturazione e pagamento elettronico (programma)
<i>Obiettivi</i>	Come da blocco «Clearing»
<i>Durata del programma</i>	12 mesi

Studio sul potenziale del pool e-LEF

<i>Orizzonte di realizzazione</i>	max. 1 anno / 1-3 anni / 4-6 anni / 7 anni o più
<i>Osservazioni</i>	La soluzione tecnica è facilmente realizzabile, tuttavia l'adattamento al nuovo modello di pagamento di tutti i processi per tutti gli uffici richiederà circa cinque anni.

9.2 Soluzione del problema dell'identificazione

L'identificazione univoca e affidabile delle persone è un presupposto per servizi e funzioni con un alto potenziale d'uso, come ad esempio le richieste d'informazione relative a procedure esecutive valide su scala nazionale, la localizzazione di persone (cfr. PersonFinder) e la raccolta di informazioni sui beni patrimoniali di persone (cfr. AssetFinder).

L'analisi punta tra l'altro all'identificazione di debitori, ovvero persone che sono già state registrate in uno o più sistemi degli uffici d'esecuzione.

Il tema può essere affrontato in modo promettente solo in collaborazione con altri servizi amministrativi. Trattandosi di uno dei temi più discussi nell'informatica e nell'e-government, eseguire un'analisi al riguardo significherebbe anche studiare a fondo i lavori preparatori degli organi già incaricati di questo compito e trarne le conclusioni applicabili al settore delle esecuzioni elettronico.

<i>Pacchetto di lavoro</i>	Identificazione delle persone nell'ambito della LEF (analisi)
<i>Obiettivi</i>	Dare risposta alla domanda «come possono essere identificate univocamente le persone nell'ambito della LEF?».
<i>Durata dell'analisi</i>	< 12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	--
<i>Osservazioni</i>	Le difficoltà spesso lamentate dagli uffici d'esecuzione durante la ricerca di persone e dei loro beni patrimoniali (nessuna informazione dalle altre autorità preposte) sono dovute in fondo a un problema di attuazione delle leggi e non possono essere risolte con i soli mezzi tecnici. Poiché non si può fare riferimento a una soluzione già esistente, non è possibile definire un orizzonte di realizzazione (neppure approssimativo).

9.3 Il futuro delle pubblicazioni

Il tema riguarda anche altri servizi amministrativi, per esempio il registro di commercio, che sta riflettendo in modo analogo sulle pubblicazioni e in particolare sul *canale di pubblicazione*. In quest'ambito bisogna tendere a cooperazioni e soluzioni che raccolgano ampi consensi nell'intero settore della giustizia.

<i>Pacchetto di lavoro</i>	Pubblicazioni nell'ambito della LEF (analisi)
<i>Obiettivi</i>	- Come da blocco «Publisher» - Analisi (chi altro è interessato dalla questione?) - Input per una strategia di pubblicazione
<i>Durata dell'analisi</i>	< 12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	--

Studio sul potenziale del pool e-LEF

<i>Osservazioni</i>	Poiché non si può fare riferimento a una soluzione già esistente, non è possibile definire un orizzonte di realizzazione (neppure approssimativo).
---------------------	--

9.4 Potenziale di e-LEF come strumento di gestione

I sistemi d'informazione connessi al pool e-LEF potrebbero anche essere programmati per la trasmissione di informazioni con le autorità preposte. In questo modo il pool e-LEF diventerebbe uno strumento di gestione innovativo al crocevia tra l'Alta autorità di vigilanza (UFG), gli organi di vigilanza cantonali e gli uffici.

<i>Pacchetto di lavoro</i>	Strumento direzionale in ambito LEG (analisi)
<i>Obiettivi</i>	- Input per una strategia - Scenari
<i>Durata dell'analisi</i>	< 12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	--
<i>Osservazioni</i>	Poiché non si può fare riferimento a una soluzione già esistente, non è possibile definire un orizzonte di realizzazione (neppure approssimativo).

9.5 Il futuro dell'archiviazione elettronica

L'idea di base è quella di un archivio per documenti disponibili esclusivamente in formato elettronico (niente armadi o casseforti), ma può essere ampliata e includere i documenti cartacei convertiti in immagini elettroniche prima dell'archiviazione (Imaging).

Il tema «archiviazione» è molto complesso, poiché riguarda l'archiviazione a lungo termine e – il problema principale – la riproduzione di vecchi documenti. Se tra 40 anni sarà necessario leggere un documento dei giorni nostri, nel corso del tempo si dovranno applicare ai dati digitali originali tutte le tecnologie successivamente sviluppate (già oggi risulta problematico leggere un documento creato 20 anni fa in «Wordstar»).

Anche altri servizi si stanno occupando del futuro dell'archiviazione elettronica; l'analisi in quest'ambito dovrebbe quindi tendere a esaminare le attività già in corso altrove per poi trarne le conclusioni di interesse per il settore delle esecuzioni.

<i>Pacchetto di lavoro</i>	Archivio centrale elettronico per i documenti (analisi)
<i>Obiettivi</i>	Come da blocco «Archive»
<i>Durata dell'analisi</i>	<12 mesi
<i>Orizzonte di realizzazione</i>	max. 1 anno / 2-3 anni / 4-6 anni / 7 anni o più
<i>Osservazioni</i>	Poiché non si può fare riferimento a una soluzione già esistente, non è possibile definire un orizzonte di realizzazione (neppure approssimativo).

Studio sul potenziale del pool e-LEF



Allegato: Direttive del comitato di progetto

In preparazione del presente studio è stata creata una griglia di progetto, poi approvata dal comitato di progetto. Essa definisce i temi che lo studio deve analizzare.

Gestione dei dati

I dati relativi alle procedure di esecuzione potrebbero essere gestiti solo centralmente, in una specie di centro di raccolta e smistamento elettronico. Come raggiungere quest'obiettivo resta ancora da definire.

Scambio di dati tra gli uffici

Nell'ambito dell'assistenza amministrativa gli uffici d'esecuzione scambiano informazioni. Questo scambio di dati potrebbe aver luogo per via elettronica, sempre che ciò sia ancora necessario, per esempio nel caso in cui la raccolta dati continuasse a essere decentrale.

Trasmissione di dati statistici all'UST

Ogni anno gli uffici di esecuzione e fallimento e le autorità di vigilanza cantonali trasmettono all'Ufficio federale di statistica diversi dati statistici. Anche questo scambio di dati in futuro potrebbe avvenire per via elettronica, il presupposto è che tutti gli uffici informatizzino le proprie procedure. Il contenuto e il tipo concreti degli scambi deve essere definito con l'Ufficio federale di statistica, l'attuazione pratica con tutte le autorità competenti e con l'assistenza di un fornitore del software adatto allo scopo.

Richiesta di esame degli atti

Le possibilità spaziano da un registro delle esecuzioni pubblico (in Internet) fino all'attuale richiesta con la prova dell'interesse (se non si tratta di una richiesta concernente il richiedente stesso). Bisogna poi definire il tipo di dati che possono essere consultati: dal punto di vista temporale (tre o cinque anni), locale (solo gli atti presso l'ufficio d'esecuzione a cui è rivolta la richiesta o su scala nazionale) e del dettaglio (tutte le procedure di esecuzione, solo quelle a cui si è dato seguito dopo la presentazione di opposizione, o solo le procedure che hanno portato all'emissione di un attestato di carenza di beni).

Deposito dei documenti esecutivi

In futuro i documenti esecutivi dovranno essere consegnati solo in formato elettronico ed essere poi utilizzabili in processi successivi. Il duplicato elettronico del precetto esecutivo per il creditore, ad esempio, sarà prodotto solo se necessario, p. es. su richiesta, da un servizio centrale. Ciò presuppone probabilmente una banca dati centrale e rende necessaria una firma elettronica delle autorità.

Uniformità della procedura di fatturazione

Un pool centrale per la fatturazione semplificherebbe eventualmente la fatturazione dei costi all'interno del settore esecuzioni e fallimento. Il pool potrebbe essere gestito da un servizio dell'Amministrazione, un'organizzazione affine alle autorità o tramite privati.

Sportello di esecuzione in Internet

Lo sportello di esecuzione elettronico è per ora solo un assistente per la redazione di domande d'esecuzione e richieste di un estratto del registro delle esecuzioni. Il passo successivo è il salvataggio e l'inoltro dei dati all'ufficio d'esecuzione e un avviso riguardante la fase della procedura come per i grossi creditori. Va inoltre esaminata la possibilità d'integrazione

Studio sul potenziale del pool e-LEF

della procedura di ordinazione allo sportello postale, incl. la presentazione della prova e il pagamento, sull'esempio della procedura di ordinazione dell'estratto del casellario giudiziale.

Studio sul potenziale del pool e-LEF

Pool e-LEF come strumento di gestione per l'alta vigilanza

Il collegamento elettronico completo degli uffici con l'organo di alta vigilanza dell'UFG potrebbe contribuire a una nuova qualità del ruolo direzionale. L'UFG potrebbe inviare in modo rapido e uniforme avvisi speciali agli uffici. Gli avvisi potrebbero riguardare aggiornamenti tecnici (p. es. tabelle dei membri del pool), informazioni di carattere generale, direttive e indicazioni per gli uffici.

Accordo tra le visioni e la griglia di progetto

Le indicazioni della griglia di progetto sono ancora valide. La procedura scelta per lo studio non considera la griglia come «indice» per la stesura dello studio stesso, ma la utilizza per trarne spunti tematici che sono confluiti nella visione (scenari) e l'hanno arricchita.

La tabella seguente mostra come la griglia di progetto si rispecchia nelle singole visioni.

Griglia di progetto	Gestione dei dati	Scambio di dati	Dati statistici	Richieste di esame degli atti	Deposito	Pool fatturazione	Sportello di esecuzione	Strumento di gestione
Visione 5.1								
Visione 5.2								
Visione 5.3								
Visione 5.4								
Visione 5.5								